

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

*Associati*

DANIELA GABURA  
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI  
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO  
Avvocato

**OGGETTO: Detrazione Iva per le fatture di fine anno**

**Premessa**

L'esercizio della detrazione dell'Iva è subordinato all'esistenza, in capo al cessionario o committente, di un duplice requisito:

- l'avvenuta esigibilità dell'imposta<sup>1</sup> (requisito sostanziale);
- il possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/1972 (requisito formale).

In linea generale, l'art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo.

**Norma attuale**

In deroga alla disciplina generale, per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente (c.d. fatture a cavallo d'anno) non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese stesso, ma la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio.

**Riforma fiscale**

Le legge delega di riforma fiscale (art. 7, co. 1, lett. d) della L. 111/2023) contempla, a partire dal 2024, una revisione della disciplina sopra descritta. In relazione agli acquisti per cui l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, verrebbe consentito l'esercizio del diritto alla detrazione entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui il documento è ricevuto dal cessionario o committente. Tale riforma permetterebbe di computare nella liquidazione di dicembre 2024 l'Iva a credito derivante da un'operazione effettuata a fine dicembre di tale anno il cui documento è ricevuto dall'acquirente entro il 15 gennaio 2025.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani

<sup>1</sup> L'imposta diviene esigibile quando l'operazione si considera effettuata e da tale momento decorrono i 12 giorni previsti per l'emissione del documento. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipula dell'atto di compravendita se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili (per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.